

*V. pratica N. 8/ del 1930.*

*II*

IN ROMA I. S. A. MARIA VITTORIO ANTONIO TERZO PRINZ GRAZIA DI NO  
A PER VOLONTÀ DELLA MAGIONE N. E. D'ITALIA

La Corte di Appello di Catania, sezione 3a degli appelli penali  
composta dai signori:

Gav.Uff.Pessanisi Salvatore ff. Presidente  
" " Luciano Carlo Consiglieri  
" " Piccinini Roberto  
" " Giletti Giacchino

ha emesso la seguente sentenza nella causa contro:

- 1) Bettati Giovanni di Ignoti di anni 34
- 2) Cappello Ignazio fu Santo di anni 28
- 3) Micotra Angelo fu Antonie di anni 32
- 4) Barrano Angelo di Salvatore di anni 37
- 5) Latino Michele fu Nunzio di anni 37
- 6) Barrano Giuseppe di Salvatore di anni 31
- 7) Nicchia Emanuele di Guglielmo di anni 39
- 8) Saleni Rosario di Giovanni di anni 31
- 9) Gurrieri Angelo fu Francesco di anni 33
- 10) Biondo Rosso di Emanuele di anni 27
- 11) Pivetti Lucia di Ignoti di anni 37
- 12) Migliorisi Salvatore fu Maffaele di anni 29
- 13) Allù Carmelo fu Francesco di anni 25
- 14) Belluardo Emanuele di Giovanni di anni 33
- 15) Genia Anna fu Francesco di anni 36
- 16) 14° da Modica gli altri da Vittoria-Detenuti il 1, 5, 6, 7, 9, 12, 13  
Presenti meno il 10° e 15°



Appellanti i primi 14 ed il P.M. avverno la sentenza proferita dal Tribunale penale di Agrigento il 13 agosto 1950 con la quale furono condannati: Bettali Giovanni alla pena complessiva della reclusione per anni otto e mesi nove con l'aumento della durata ordinaria della segregazione cellulare continua in ragione di 1/6 di detta pena non che alla vigilanza speciale della F.S. per anni 2, Cappelletti Ignazio alla pena complessiva della reclusione per anni tre e alla vigilanza della P.S. per anni 2, Barrano Angelo alla pena complessiva della reclusione per anni sette e mesi sei e anni 2 vigilanza, Butino Michele alla pena complessiva della reclusione per anni 2 e mesi sei e alla vigilanza della P.S. per anni 2, Barrano Giuseppe alla pena complessiva della reclusione per anni due e mesi nove, con l'aumento di 1/6 della segregazione cellulare continua ed anni 2 vigilanza, Ricossa Emanuele ad anni due mesi sei reclusione alla vigilanza speciale per anni 2, Sultemi Rosario alla pena complessiva della reclusione per anni tre e mesi nove, e alla vigilanza speciale per anni 2, Gurreri Angelo alla pena complessiva di anni tre e mesi nove reclusione con l'aumento della segregazione cellulare continua in ragione di 1/6 e alla vigilanza speciale per anni 2, Diendo Romeo alla reclusione per anno uno e L.200 multa, Minetti Lucio alla reclusione per anni due e mesi sei e alla vigilanza speciale per anni 2, Miglierisi Salvatore alla pena complessiva della reclusione per anni tre e mesi nove ed alla vigilanza speciale per anni 2, Alida Carmelo alla reclusione per anni tre e mesi nove e alla vigilanza speciale per anni 2, Belluardo Emanuele alla pena della reclusione per anno uno e L.200 multa, Fu dichiarato condannato, anno uno reclusione alla pena rispettivamente inflitta al Sultemi al Gurreri, al Fi-

netti e ad Allù, e fu dichiarata condannata l'intera pena inflitta a Biendo Rocco ed a Belluardo Emanuele sotto le comminatoree di cui all'art.5 del R.D. 1 gennaio 1930 n.1-  
 quali colpevoli: Il Bettali, Cappello, Barrano Angelo, Latino e Miglierisi di concorso in furto doppiaente qualif. in danno di Scheineri Salvatore, in Vittoria la notte del 24 gennaio 1930, il Bettali Cappello, Barrano Angelo, Barrano Giuseppe di concorso in furto doppiaente qualif. in danno di Agnello Giuseppe, in Vittoria la notte dal 18 al 19 novembre 1929, il Bettali, Barrano Angelo, Salleni e Guarrieri di concorso in furto doppiaente qualif. in danno di Favatino Vincenzo, in contrada Capraro di Vittoria, la notte dal 26 al 27 agosto 1929, il Bettali, Miccia, Miglierisi ed Allù di concorso in furto doppiaente qualificate in danno di Agnello Gaetano, in S.Croce Camerina la notte dal 29 al 30-11-1929, Bettali Barrano, Angelo e Guarrieri di concorso in furto doppiaente qualif. in danno di Sulcenti Fortunato, in Vittoria la notte dal 29 al 30-11-1929, Bettali Barrano Angelo, Salleni, Finetti ed Allù di concorso in furto doppiaente qualif. in danno di Scalsone Gioschino, in contrada Zanello di Vittoria, in giorno imprecisato dal 7 al 14 gennaio 1928, Biendo e Belluardo di ricettazione dolosa, il 1° nel furto in danno di Agnello Gaetano, ed il 2° nel furto in danno di Scheineri Salvatore, Barrano Giuseppe, in fine di inosservanza di pena, per avere contravenuto agli obblighi derivanti dalla vig. speciale dell'autorità di P.Sicurezza-

Furono assolti poi i suddetti condannati, meno di Belluardo e presumibilmente che Ricetta Angelo fu Antonino, contro i quali ha fatto appello



il P.M. per insufficienza di prove, dal resto di associazione a delinquere, condannata in Vittoria durante gli anni 1928 e 1929, e rispettivamente furono pure assolti per insufficienza di prove, il Nettali, il Cappello, il Nicotra, il Barrano Angelo, Latino Michele, Biondo Rocco e il Migliorisi Salvatore, il detto Biondo da concorso nel furto in danne di Faviano Vincenzo, il Nettali, Cappello Nicotra, Barrano Angelo, Latini Michele e Migliorisi Salvatore dalle imputazioni di furto in danne dall'avv. Maltsev Paolo e di Lo Forte Francesco, e di tentato furto in danne di proprietario sconosciuto, in tenore di Vittoria il primo nell'ottobre 1929, ed il secondo la notte dal 25 al 26 ottobre, e il terzo furto dopo la vendemmia del 1929.

può pure appelle il P.M. contro il Belluardo condannato per la ricettazione dolosa nel furto in danne di Schembri Salvatore. Fu pure, con detta sentenza del Tribunale, assolta, per insufficienza di prove, la non appellante Sunia Anna da ricettazione nel furto in danne dello Schembri.

In esito all'odierno pubblico dibattimento-

In tutti gli imputati comparsi e le difese-

Unito il P. Ministero nelle sue orali conclusioni-

a di nuovo gli imputati che in ultimo luogo ebbero la parola-

=====

Innanzi al Tribunale di Ragusa, venivano chiamati Nettali Giovanni, Cappello Ignazio, Nicotra Angelo, Barrano Angelo, Latino Michele, Marzaro Giuseppe, Nicotra Giacomo, Salino Rosario, Gurrieri Angelo, Biondo Rocco, Finetti Lucio, Migliorisi Salvatore, Alli Carmela, Bel-

laudo Emanuele, Senia Anna per rispondere tutti quanti, <sup>ed</sup> ecce-  
 zione del Bellaludo Emanuele & della Senia Anna del delitto di  
 cui l'art. 48 C.P. per essere associati in Vittoria durante  
 gli anni 1926 e 1929 per commettere delitti contro la proprietà  
 con l'aggravante per il Battali di cui al capoverso secondo della  
 stessa articolo per essere il capo dell'associazione in ordine  
 a tale reato di associazione a delinquere il Tribunale ha  
 ritenuto di assolvere per insufficienza di prove, ma contro  
 tale decisione ha interposto appello il P.M. adducendo che il  
 Tribunale aveva fatto erroneo apprezzamento logico ed inesatta  
 valutazione giuridica delle risultanze processuali. Facevansi  
 presente in dette appello come dagli elementi raccolti, dalla  
 autorità di P.L. e dall'arma dei Reali Carabinieri e dalla con-  
 fessione spontanea e circostanziata dello stesso imputato Bettali  
 di essere l'organizzatore dei furti e colui che distingueva le  
 parti per i reati da compiersi e addiveniva alla ripartizione  
 della refurtiva risultasse in modo indubbio che gli individui  
 denunciati per associazione non avevano l'intendimento di cometi-  
 tere queste o quel determinate furto ma bensì l'intento delittuoso  
 di perpetrare una serie indeterminata e continuativa di  
 furti di genri di largo e comune consumo. A conferma della  
 esistenza di siffatta associazione stava il fatto che i vari  
 reati erano compiuti nello stesso modo con intervento alternativo  
 dei vari imputati, che parecchi degli imputati erano peri-  
 colosi delinquenti, legate da vincoli di parentela di affinità  
 per alcuni di essi mentre la vita di relativa agiatezza che gli



6.  
stessi conducevano stava a dimostrare l'abitazione del delitto il Tribunale per addivenire a siffatta associazione dichiarare che nella fattispecie mancava la prova di un vincolo predisposto e costituito fra tutte le persone che avrebbero preso parte all'associazione.

Le risultanze più essenziali relativamente a tale associazione a delinquere sono dati dal verbale 1 febbraio 1950 redatto dalla P.D. e dai Carabinieri dal quale risulta che gli individui denunciati agivano di concerto in quanto che erano stati visti a confabulare misteriosamente fra di loro ; in quanto che risultava come i vari componenti agissero sotto la direzione ed il comando del Bettali il quale era in possesso di numerose chiavi false, ciò che permetteva di commettere i furti mediante chiave falsa. A questo proposito da Bettali - senti poi era il capo dell'associazione in quanto che da alcuni associati venne affermato essere detto Bettali il capo dell'associazione si che organizzava tutti i delitti mentre poi è risultato come il Bettali fosse in possesso di chiavi false e materiali per aprire le porte, distribuisse di volta in volta il lavoro ai suoi uomini assegnando a ciascuno la parte più confacente per il suo mestiere e per la sua attitudine mentre com'era risultato, erano compensati anche quelli che non avevano potuto prendere parte all'azione come avvenne per il Biondo il quale ha avuto anche essa la sua parte rifiutiva sebbene non avesse potuto prendere parte per ragione di salute al furto di S. Croce Camerina.

Tutti ciò venne confermato al pubblico dibattimento da alcuni dei verbalizzanti e, fra gli altri, dal maresciallo capo dei Reali Carabinieri di Vittoria scibona Luigi il quale dichiarò che il Bettali

A seguito del rinvenimento in sua casa non soltanto di numerosa refutiva, ma anche di un ampio di chiavi avvolte in una straccia nera, chiavi che furono trovate nascoste fra le tegole del tetto della casa del Bettali, denunciò agli stesse altre persone quali facenti parte della associazione d'altre cante anche nell'interrogatorio giudiziario lo stesso Barrano Angelo dichiarò che il Bettali era l'organizzatore dei furti ed al capo della banda dei ladri in ordine ai reati specifici il Bettali il Cappello, il Barrano Angelo, il Latino, il Barrano Giuseppe e il Miglionisi erano imputati di concorso in furto doppimento qualificato ai sensi delle art. 404 n. 5 e 9 per essersi in unione fra di loro impossessati per trarne profitto di quattro salme di grano, tre sacchi di farina e quattro sacchi di pasta oltre la somma di lire duecento in danaro di Schenbari Salvatore nel cui negozio sono entrati mediante chiavi false nella notte del 24 gennaio 1930. Il tribunale dichiarava tutti gli individui su indicati colpevoli di tali reati ad eccezione del Barrano Giuseppe il quale veniva assolto, per insufficienza di prove. Contro tale assoluzione interponeva appello il P.M. facendo presente come la partecipazione del Barrano Giuseppe fosse dimostrata dalla chiamata di corvo del Bettali il quale ultimo dichiarò che il Barrano Giuseppe e il fratello Angelo hanno condotto con carri trainati da un mulo per il trasporto dalla refutiva. Faceva presente altresì il P.M. nei suoi motivi come la responsabilità del Barrano Giuseppe, fosse tanto più dimostrata in quanto che questi era stato accusato dal fratello Angelo il quale non poteva aver motivo per accusare senza ragione il proprio fratello. Contro siffatta decisione ha interposto appello anche il Bettali



aducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva, per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva, ha appellato il Cappello adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove, ha appellato Barraco Angelo per gli stessi motivi, ha appellato Latino Michele adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove e contenendo in via subordinata che si sarebbe dovuto ritenere la ricettazione non furtò qualificato con il beneficio del valore lieve ha appellato Barrano Giuseppe adducendo che doveva essere assolto per non aver commesso il reato ed ha appellato per lo stesso motivo il Miglierisi. Le circostanze enunciate al pubblico dibattimento si riferiscono all'assurso trovato nell'abitazione del Bettali della pasta della stessa qualità e della stessa forma di quella rubata alla Schesbari mentre dalle numerate immagini venne contraddetto che la pasta fosse stata acquistata dalla persona indicata dal Bettali. Di fronte a questi accertamenti il Bettali finì per confessare di aver commesso il reato in pura dichiarando nel contempo di averlo commesso assieme ai suoi amici Cappello Ignazio-Latino Michele Barrano Angelo Barrano Giuseppe e Miglierisi Salvatore. Confessò il Bettali d'aver commesso il furto mediante chiave falsa scelta nel manzo di chiavi che egli solo deteneva mentre i fratelli Barrano e così anche il Barrano di cui l'appello del F.d. conducevano i loro carri trainati da un mulo per il trasporto delle refurtive soggiunse il Bettali nella propria confessione che la refurtiva

fu divisa in due parti di cui l'una portata in casa di anno Bettali mentre l'altra parte fu portata in casa di Miglierisi Salvatore.

La refurtiva fu poi divisa fra tutta colore che al furto avevano partecipato Allorquando il Bettali è stato interrogato dal magistrato mantenendo la confessione del furto ma soggiunse di averlo compiuto soltanto con Cappelletto Ignazio, Barrano Angelo e Miglierisi Salvatore, escludendo così la responsabilità tanto del latino Michele quanto di Barrano Giuseppe. *ora poi* che la refurtiva seigeva

la presenza di due carri, uno dei quali era condotto da Barrano Angelo e l'altro da Barrano Giuseppe, in questo interrogatorio il Bettali dichiarò che il Barrano Angelo ha fatto due viaggi per trasportare la refurtiva. A sentire però il Bettali fu lo stesso Barrano Angelo il quale dichiarò di aver preso parte al furto, ciò che era sicuramente conosciuto dal Bettali in quanto che è stato questi a dirgli la sera prima del furto di trovarsi col carretto nei pressi della bottega del derbato in ordine al furto in parola vennero poi trovati in casa di Cappelletto Ignazio due sacchetti di fari-

na riconosciuti da Schenburi Salvatore mentre i sacchetti di fari in trovati a Miglierisi Salvatore furono sequestrati presso Genia Anna

la quale li aveva ricevuti da Belluardo Manuale al quale ultimo

il Miglierisi li aveva direttamente consegnati. Il Tribunale per addi-

venire all'assoluzione di Barrano Giuseppe ha fatto ricorso alla cir-

costanza che il Barrano Giuseppe è vigile speciale della P.S. tanto

che lo stesso nella notte stessa nella quale è avvenuto il furto ha

avuto *fra* le ore 12 e l'ora due la visita dei Reali Carabinieri mon-

tre, come risulta dalla deposizione del carrettiere Sgretto Salvatore



il Barrano Giuseppe, e i xxix stato dopo le ore tre e mezzo ai ser-  
vizii del sig. Longobardo Giovanni Dev'esi però sentire che dalle  
interrogatorio del Barrado Angelo risulta che il fratello Giuseppe  
tardò a recarsi sul luogo del furto e ciò evidentemente perchè era  
in attesa della visita dei R.R. Carabinieri, quale vigilate alle  
ore due andò a prelevarlo lo stesso Bettali cosicchè per tali di-  
chiarazioni il Barrano Giuseppe fece a tempo per commettere il furto  
risultando dalla stessa dichiarazione del Longobardo che il Barrano  
Angelo ha avuto un'ora e mezzo di tempo per commettere assieme a  
varie persone pur il furto in danno delle Schenbari.

Il capo di imputazione di cui alla lettera C. è relativa ad un furto  
doppioamente qualificato ai sensi dell'art. 402 n. 4 e 9 C.m. per  
essersi in unione fra di loro imponenti per trarne profitto nella  
notte dal 29 al 29 agosto 1929 di due valori xx e mezza di mandorle  
del valore di lire mille seportandole da una casa rurale sita in  
contrada Capraro in territorio di Vittoria nella quale casa pene-  
trarono mediante scarsa, senza il conoscere e in danno del proprie-  
tario Favino Vincenzo. Tali reato era addebitato ai Bettali Giovanni  
e Salleni Rosario e Currieri Angelo, e Barrano Angelo e a Biondo  
Rucco. Il tribunale ritenne tutti questi colpevoli del reato in par-  
te alla infierì di Biondo Rucco il quale venne assolto senza spe-  
cificare con quale formula. Contro questa associazione ha appellato  
di P.M. il quale deduce che dalla confessione dei Bettali e da parte  
della chiamata di correa di Salleni Rosario rivelavasi la responsa-  
bilità del Biondo, responsabilità da questi stesso ammessa innanzi  
alla P.M. e ai Carabinieri tanto che a nulla <sup>n</sup> manca il successivo

diniego del Biondo Sianci all'Autorità giudiziaria, diniego evi-  
freni nel carcere. Contro tale decisione appello  
 gentemente dovuto agli accordi altri Bettali Giovanni, addu-  
 cendo egli la sola eccessività della pena e il suo difensore  
 anche la non provata reità, il Salleni Rosario, aducento che  
 dovesse essere assolto per non avere commesso il fatto e quanto  
 meno per insufficienza di prove, il Gurrieri Angelo deducendo  
 l'eccessività della pena, il Barrano Angelo perchè doveva essere  
 assolto per non avere commesso il reato e quanto meno per la in-  
 sufficienza di prove e il Biondo Rocco per non avere commesso  
 il reato. Il Tribunale disse non potersi muovere dubbio sulla re-  
 sponsabilità degli individui dalle spesse condannati per tale  
 furto e in ordine all'assoluzione relativa a Biondo Rocco addus-  
 se che nonostante la sua esplicita confessione innanzi all'autorità di P.M. dovevano ritenersi come più attendibile le dichia-  
 razioni resse innanzi il Magistrato le risultanze processuali re-  
 lativa al reato in parola sono attinenti all'avere il Gurrieri  
 Angelo dichiarato innanzi alla F.I.S. di avere vendute le mandorle  
 compendio del furto a S. Maria di Biscemi assieme a Salleni Rosae-  
 rio. D'altra canto il Bettali confessò innanzi alla P.M. d'aver  
 esso compiuto tale reato assieme ai Salleni e al Gurrieri - anche  
 il Barrano Angelo confessò innanzi alla P.M. di avere concorso  
 nella perpetrazione di tale furto facendo contemporaneamente la  
 chiamata di corvo nei riguardi dei Bettali, del Salleni e del  
 Gurrieri indicando quest'ultimi come coloro che avevano successi-  
 vamente venduto le mandorle a S. Maria di Biscemi - anche il Biondo  
 Rocco come è indicato dall'appello del P.M. si è confessato col-



pevole del reato in parola innanzi la P.S. facendo contemporaneamente la chiamata di corrispondenza riguardo del Bettali Giovanni, di Gurrieri Angelo, di Barrano Angelo e di Salleni Rosario-Il Bettali Giovanni nel suo interrogatorio giudiziale negò la sua partecipazione al furto e questo contegno fu anche tenuto da Salleni Rosario, da Gurrieri Angelo, da Barrano Angelo e da Biondo Rocco-  
 La imputazione di cui alla lettera D. è relativa ad un furto doppiamente qualificato a sensi dell'articolo 494 n.4 e 9 C.R. per essersi in più di tre individui e mediante secolo impossessati per trarne profitto in un giorno imprecisato anteriore a presso al 7 ottobre 1929 di 24 materassi di sette guanciali ripieni di cotone e di due pentole di rame del complessivo valore di lire mille in contrada Barzara di Vittoria in pregiudizio dell'avv.  
 Fausto Maltese- Tale furto è stato addebitato al Bettali, al Cappelletti, al Barrano Angelo e ad Latino-Il Tribunale ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove in quanto che da un lato la confessione del Bettali e la chiamata di corrispondenza degli altri non era stata giudizialmente confermata ed in quanto che da altro lato l'avv. Maltese avrebbe dichiarato che la confessione del Bettali era relativa ad un altro furto non denunciato-

La verità si è che dalla risultante processuale appare come lo avv. Maltese abbia dichiarato di avere subito due furti di cui uno solo denunciato e che egli veniva interrogato su di un furto non denunciato-L'avv. Maltese era evidentemente in errore in quanto che nel processo allegato portante il n°7 vi è una richiesta di procedimento di pagno dello stesso danneggiato per il furto in causa e raccolta la conferma giudiziale della sua denuncia-Il Bet-

tola Angelo ha effettivamente confessato questo furto innanzi alla P.S. facendo contemporaneamente la chiamata di correc di Cappello Ignazio, di Barrano Angelo e di Latino Michele. Il Bettali effettivamente disse ciò nel suo interrogatorio giudiziale. Contro la decisione del Tribunale hanno però appalato il Cappello, il Barrano Angelo, il Latino assumendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato.

Per quanto riguarda la imputazione di cui alla lettera B, trattasi di furto qualificato ai sensi dell'art. 404 n. 5 e 9 C.P. commesso nella notte dal 25 al 26 ottobre 1949, di nove sacchi di farina del valore di lire 1550 asportandoli dal negozio di Le Forti Francesco nel negozio di quest'ultimo in via Gomo di Vittoria dove penetrarono mediante chiave falsa. Questo furto era addebitato a Bettali Cappello, Barrano Angelo, Ricotta e Miorisi. Il Tribunale ritenne di assolvere tutti gli imputati per insufficienza di prove in quanto che il Bettali, il Cappello e il Barrano Angelo avevano bensì confessato innanzi alla P.S., ma la loro confessione è stata ritrattata innanzi al Magistrato mentre l'altro imputato Ricotta Angelo si è mantenuto sempre sulla negativa. Contro siffatta assoluzione è ricorso però il P.d. il quale addusse che la menzione innanzi alla P.S. del Bettali il quale avuta tra l'altra indicata la divisione che aveva fatta della refurtiva che la chiamata di correc di altro imputato fatta dallo stesso, e l'assimilazione che siffatti correci hanno fatto innanzi alla P.S. avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad affermare la responsabilità degli imputati non tenendo conto delle successive ritrattazioni fatte facendo cre-



dere a violenze commesse dalla P.S., violenze che non trovano conforto alcuno nelle risultanze processuali. Contro questa decisione hanno appellato altresì il Cappello Ignazio, il Barrano Angelo e il Miglierisi adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato.

I dati di fatto indicati dal P.M. nel suo appello trovano conforto nelle risultanze processuali fra le quali è rimasto accodato che il Bettali ha specificato come due sacchi di farina siano spettati al Ricotra due sacchi a Barrano Angelo, due sacchi al Cappello Ignazio un sacco e Miglierisi Salvatore e due sacchi al Bettali.

Il lo Forti Francesco ha dichiarato che il furto era stato commesso con il solito sistema della chiave adulterina. In quanto alle accuse fatte agli agenti di avere estorta la confessione mediante battitura risulta dall'interrogatorio di Cappello Ignazio come il magistrato si sentire ciò abbia fatto denunciare al Cappello nelle parti nelle quali le battiture sarebbero state inferte e constatando che non vi era la minima traccia o nemmeno segno di lividura qualsiasi.

D'altro canto conviene tener nota che il Barrano Angelo, il quale aveva confessato innanzi alla P.M. e credette di negare innanzi al Magistrato, non fece né affermazione né accennò qualsiasi di violenza che contro di lui avessero compiuto gli agenti.

Nei rapporti dell' imputazione di cui la lettera F. si tratta di concorse in furto d'oppiamente qualificato ai sensi dell'art. 404 n.5 e p.C.P. per agere nella notte dal 18 al 19 novembre 1929 sottratto per trarre profitto, Kl.220 d'olio d'oliva, una salma di frumento micerca, una salma di frumento duro e una salma d'orzo del

valore complessivo di lire duemila in danaro di Lo Magno Giuseppe sottraendo la merce a testa dal negozio di sua pertinenza sita in Vittoria. Il furto in parola era addebitato a Bettali, Cappello Barrano Angelo, Barrano Giuseppe. Il Tribunale ha ritenuti tutti e quattro colpevoli del furto in parola. Hanno appellato il Bettali addossandosi dalla stessa la esclusività della pena e del suo procuratore anche la non privata reità, il Cappello e il Barrano Angelo chiedendosi l'assoluzione per non avere commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove ed infine il Barrano Giuseppe per non avere commesso il fatto.

Le risultanze in ordine a tale reato consistono nella confessione fatta innanzi alla P.S. da parte del Bettali il quale ha fatto anche la chiamata di corso nelle persone degli altri imputati superiormente indicati. Il Bettali nella propria confessione è stato assai esplicito avendo dichiarato che sono toccati due sacchi d'olio per ciascuno e che ad uno toccò il sacco d'arzo mentre il grano toccò al Barrano e al Cappello. Il Bettali nel suo interrogatorio giudiziale ha messo ritratto tutto ciò. Gli altri imputati hanno negato di aver preso parte al reato, ma tanto nella casa di Barrano Angelo quanto, in quella di Cappello Ignazio e di Bettali Giovanni fu trovato dell'olio in certa quantità del quale non hanno saputo spiegare l'origine tanto che se fu fatta la consegna a certa Signora Rosa moglie del danneggiato per essere dello stesso tipo di quello rubato.

Il reato di cui alla lettera 9<sup>a</sup> è relativa ad un furto doppicemente qualificato e così dall'articolo 404 n. 3 e 9 si rinviavano altri-



buiti e Bettali, Nicosia, Migliorisi e Allù i quali in comune e fra di loro nella notte dal 29 al 30 novembre 1929 si sarebbero imposta-  
sati per trarne profitto di quindici quintali di grano da valore di lire 2500 asportandoli dal magazzino sito in S. Croce Camerina di Agnello Gaetano nel quale magazzino sarebbero entrati mediante chia-  
ve falsa-Il Tribunale ha ritenuto tutti e quattro responsabili del furto in parola, ma il Bettali ha appellato per eccessività della pena mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per non provata reith-

Il Nicosia e l'Allù hanno richiesto l'assoluzione per non avere com-  
messo il fatto o quanto meno per insufficienza di prove mentre il Migliorisi Salvatore ha chiesta l'assoluzione per non avere commesso il reato-Lo risultanze dell'istruttoria e del pubblico dibattimento sono date dalla confessione fatta dal Bettali innanzi alla P.S. di aver compiuto il furto in parola assieme a Migliorisi, ad Allù Car-  
melo e ad un certo Nini identificato per Nicosia Emanuele, furto  
commesso con il solito sistema della chiave falsa-Il Bettali ha  
specificato che dei grano rubato furono dati al Migliorisi tre sac-  
chi, quattro sacchi all'Allù, quattro sacchi a Nini(Nicosia Emanuele)  
e quattro sacchi ad esso Bettali-Quest'ultimo, per sua dichiarazione  
ha regalato un sacco a Biondi Rocco in quanto che anche questo avreb-  
bre dovuto partecipare al furto ma ne fu impedito per ragioni di sa-  
lute-questa circostanza venne confermata anche da Biondi Rocco  
il quale confermò in ispecie di essere stato invitato a commettere  
il furto dai Bettali assieme a Migliorisi Salvatore, Allù Carmelo e Nino(Nicosia Emanuele) al quale furto non ha potuto partecipare per  
ragioni di salute Il Nicosia interrogato dai Carabinieri confessò di

aver preso parte al furto in parola assieme al Bettali Giovanni, ~~Alli~~ Carmelo e Miglierisi Salvatore perpendo, cosa questa della refutativa a lui aggettante, quattro sacchi di frumento così come il Bettali aveva affermato "Il Bettali allorquando è stato interrogato dal magistrato ha ritrattato le dichiarazioni fatte precedentemente innanzi alla P.S. Il Nicosia Emanuele interrogato dal magistrato non ha negato di essersi trovato nel luogo del commesso furto con il proprio carretto, ma di essere stato assumuto dal Bettali al solo titolo di conducente senza che il Bettali l'abbia pagato modificando in questi sensi la precedente dichiarazione fatta ai Carabinieri.

Il Piondo Rosso interrogato dal magistrato pur ammettendo di aver fatta la dichiarazione di cui sopra innanzi alla P.S., e pur ammettendo che il Bettali Giovanni era un suo- buon compare- negò d'aver avuto l'invito dallo stesso di partecipare al furto di cui è parola e negò altresì di essere stato compensato con un sacco di grano per essere stato impossibilitato ad intervenire al furto per ragione di malattia.

Il reato di cui alla lettera H, della rubrica, è costituito da un furto doppiamente qualificato, addebitato al Bettali, al Barrano Angelo e al Gurrieri per essersi impossessati per trame profitto in unione fra loro e mediante chiave falsa nella notte dal 29 al 30 agosto 1929 in Vittoria di una coltre imbottita di cotone di una coltre bianca, di lenzuola, federe e tela bianca in pezza di bisaccie e di una pezza di formaggio del valore complessivo di lire 650 in denaro di Salsenti Fortunato. Il Tribunale li ha



ritenuti colpevoli del furto in parole-Il Barrano Angelo ha chiesto di essere assoluto per non avere commesso il reato e quanto meno per insufficienza di prove, il Gurrieri ha appellato perché la pena a lui applicata è eccessiva e per lo stesso motivo ha appellato anche il Bettali mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove.

Le rimanenze processuali consistono nella confessione fatta dal Bettali alla P.S. confessione accompagnata dalla chiama di corrispondere alle persone di Barrano Angelo e di Gurrieri Angelo. Il Bettali anche nel suo interrogatorio innanzi al magistrato ha ammesso di magari avere commesso tale furto insistendone lo affermare di avervi partecipato assieme a Barrano Angelo e a Gurrieri Angelo, assicurando di aver commesso il furto con il solito sistema della chiave falsa scelta fra quelle da lui possedute e fornendo informazioni circa il modo di divisione della refurtiva-Il Barrano ha ammesso nel suo interrogatorio innanzi al magistrato di aver commesso il furto in parola facendo presente che era il Bettali a fare le proposte dei delitti ed a cospingere nella via del delitto- innanzi al magistrato confessò anche il Gurrieri Angelo il quale non mancò di rilevare come il Bettali fosse l'organizzatore del furto dopo averlo proposto e colui che aveva con chiave falsa aveva aperto la porta- D'altro canto ogni negativa era inutile in quanto che nella casa di Barrano Angelo furono trovati oggetti di compendio del furto di cui è parola ed altrettanto è avvenuto nella casa di Gurrieri Angelo-

Il furto di cui la lettera I consiste in un furto doppiomonte qualificato ai sensi dell'articolo 402 n.5 e 9 C.penale attribuendo al

Bettali, e Barrano Angelo, e Salleni e Pinetti e ad altri, i quali  
 in unione fra di loro si sarebbero impossessati per trame pro-  
 fitte in un giorno imprecisato del 7 al 17 gennaio 1926 di venti  
 barili di vino dal valore di lire 2000 asportandoli dalla cantina  
 di Scalzone Gioacchino posta in contrada Fanelli di Vittoria nella  
 quale cantina sono penetrati mediante chiave falsa- Il Tribunale  
 ha ritenuto tutti e cinque responsabili del reato in parola- Con-  
 tro le condanne in parola, hanno interposte appello il Barrano  
 Angelo, il Salleni, Rosario, il Pinetti Lucio e lo altri Carmelo  
 adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il  
 reato o quanto meno per insufficienza di prove ed ha interposto  
 appello anche il Bettali Giovanni per la eccessività della pena  
 mentre il suo direttore ha insistito per l'accusazione per insuf-  
 ficienza di prove- Le risultanze processuali consistono nella  
 confessione fatta alla P.M. alla presenza dello stesso Kanneg-  
 giato da parte di Bettali Giovanni di Barrano Angelo e di Salleni  
 Rosario di aver commesso i furti assieme ad altri Carmelo e ad  
 un certo denominato "Pomazzuni" identificato poi per Pinetti lui-  
 gi-

Quest'ultimo interrogato dalla P.M. ha doppima tentato di far  
 credere di essersi trovato sul posto del commesso furto soltanto  
 per trasportar del vino su richiesta fatta dal Bettali, ma alla  
 fine ha dovuto ammettere di aver preso parte al furto e di aver  
 partecipato con gli altri alla divisione della refurtiva perce-  
 pendo come gli altri tre barili di vino il Bettali ha negato ini-  
 zialmente al magistrato ed altrettanto hanno fatto il Barrano Angelo  
 e il Salleni Rosario-ogni partecipazione al furto hanno pur



negato tanto lo allù Garofolo quanto il Pinetti Luigi il quale non ha però negato di essere soprannominato "u scanuzzum" quale era stato designato nella chiamata di corrente.

Il fatto di cui la lettera L. consiste in un tentato furto doppia-mente qualificato attribuito al Bettali, al Barrano Angelo e al Cappello, per avere un'azione fra di loro dopo la vendemmia del 1949 scavalcato il muro di cinta del cortile di una casa rurale in contrada Giardinetti appartenente a proprietario sconosciuto nella quale casa non riuscirono a penetrare.

Il Tribunale ha ritenuto di assolvere per insufficienza di prove le risultanze del pubblico dibattimento consistono nell'affermazione del Bettali fatta alla P.S. di aver tentato di commettere siffatto furto assieme a Barrano Angelo e Cappello Ignazio, ma non avendo il Bettali insistito nella sua affermazione di responsabilità e chiamate di corrente innanzi al magistrato ed essendo mancata la confessione degli altri due indicati come corrieri dal Bettali, il Tribunale ha ritenuto opportuno di assolvere per insufficienza di prove tanto il Barrano Angelo quanto il Cappello Ignazio insistendo per una assoluzione con formula piena.

Sotto la lettera M. venne addebitato a Biendo Rocco a Belluardo Emanuele e a Senia Anna il reato di ricettazione per avere il primo ricevuto del frumento proveniente dal furto di Agnello Angelò e per avere gli altri, due ricevuto del frumento e della farina proveniente dal furto in danno di Schembri Salvatore. Il Tribunale ha ritenuto di assolvere la Senia Anna per insufficienza di prove. In ordine a tale assoluzione non ha interposto appello il P.M. e nominato la Senia per miglioramento della formula di assoluzione. Il Tribunale

in quella ~~nel~~ <sup>a</sup> si tenne la responsabilità del Biondo in quanto che egli stesso ha ammesso di avere avuto un sacco di grano dal Bettali invece della migliore parte toccata agli altri per non avere esso potuto prendere parte al furto per ragione di malattia. Ha ritenuto la responsabilità del Belluardo per le contestazioni della F.S. e per le ammissioni del Belluardo di aver ricevuta la refurtiva. Il Biondo Rocco e il Belluardo Manuele hanno chiesto di essere assolti per non avere commesso il fatto o quanto meno per insufficienza di prove. Ha appellato anche il P.M. nei riguardi del Belluardo in quanto che il Belluardo è stato dal Tribunale beneficiario del perdono della pena ciò che il Tribunale non avrebbe potuto fare in quanto che il furto e quindi la ricettazione vennero commessi ~~dopo~~  
il 1 gennaio 1950 essendo stato commesso il furto nel 24 gennaio 1950. Ma ~~che~~ ciò è comprovato dalle risultanze processuali minacciose che coincidono con quanto ha affermato il Tribunale nei riguardi del Biondo e del Belluardo.

L'ultimo reato di cui alla lettera N. è relativo al delitto addibito al Barrano Giuseppe di cui all'art. 254 n.2 C.Penale per avere contravvenuto agli abbagli derivanti dalla vigilanza speciale della XXIV Autorità di P.D. ~~a cui~~ è sottoposto. Il Barrano è stato denunciato per tale reato con verbale dei S. Guardini di Vittoria il febbraio 1950 ed il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità. Il Barrano ha appellato per non avere commesso il reato.

Per quanto riguarda la misura della pena della quale si sono dilutti il Gurrieri Angelo e il Bettali Giovanni il Tribunale è partito dalla pena di anni due e mezzo e per ciascuno reato di furto sola



nei riguardi del Cappello il Tribunale è partito da due minuti di reclusione dato che lo stesso è impregiudicato.  
per la ristazzazione il Tribunale ha applicato tanto per il Biondo quanto per il Bellurdo la pena della reclusione per anni una e lire duecento di multa.  
per l'inosservanza di pena ha applicata al Barrone Giuseppe la pena della reclusione per sei mesi.  
Attesoché il collegio ritenga di dover accogliere l'appello del P.A. Ma invero nella fattispecie deve ritenersi la sussistenza dell'associazione a delinquere.  
E così dalle informazioni assunte dai Carabinieri e dalla P.S. sono esse stesse circostanze tali da faro ritenere la sussistenza d'una associazione a delinquere per reato contro la proprietà della quale era capo il Bettoli Giovanni. Per la sussistenza invero della associazione a delinquere basta che vi sia fra cinque o più individui un preventivo accordo al loro scopo di commettere una determinata specie di delitti. Ora non è necessario dare la dimostrazione documentata dell'avvenuto accordo, dimostrazione che nella quasi totalità dei casi sarebbe impossibile trattandosi di sagre decisioni mantenute tali con il vincolo comune dell'onertà e della più assoluta segretezza, bastando che nei metti possa dedursi la sussistenza di siffatto preventivo accordo e della reciproca assistenza. Ora costituente preventivo accordo appare a luce meridiana dal fatto che tali individui furono visti spesso assieme in misteriosi colloqui, dai fatti che i reati varii furono commessi sotto la direzione del Bettoli Giovanni il quale solo era possessore delle chiavi e del materiale utile a aprire le porte e dai fatti che il con-

pendio della refurtiva non era completamente distribuito fra coloro che avevano partecipato ad uno dei singoli reati che formavano l'abituale professione degli imputati di tale associazione, ma in parte soltanto tanta che una parte era riservata a coloro che appartenevano alla associazione. Ad esempio nel furto di cui la lettera I vennero sottratti venti barili di vino alle Scaloni Gioachino non tre ognuno dei cinque partecipanti al furto ha avuto tre barili di vino, Cinque barili di vino furono pertanto lasciati a favore della associazione apprendendo pertanto che il criterio adottato era quello di dare la maggiore parte della refurtiva a coloro che hanno avuti i massimi rischi dell'impresa delittuosa mentre la rimanente parte era a vantaggio di coloro che pur facendo parte della associazione non erano stati chiamati dal capo a far parte di una determinata impresa delittuosa - La consistenza di un capo, la distribuzione dei vari componenti nei vari furti, la distribuzione della refurtiva in modo da far salvo i diritti dei singoli partecipanti dell'associazione implicano come organizzazione la quale non può esistere senza un preventivo accordo. Ora di tutto ciò non può muoversi dubbio risultando dalle dichiarazioni resse da parte di componenti dell'associazione fra i quali Barrano Angelo il quale dichiarò (pag. 35 del processo) che il Bettalì (il quale, fra l'altro, era il possessore delle chiavi false che costantemente venivano usate per commettere i vari furti) è stato sempre l'organizzatore di tutti i furti avvenuti che non sono erano condutti con l'aiuto di diversi gruppi dei suoi amici. Questa affermazione trova riscontro nella totale affermazione trova poi ora riscontro ad una conferma nella



dichiarazione resa dallo stesso Bettali Giovanni il quale dichiarò (pag. 29 del processo) che ogni qualvolta si trattava di consumare qualche reato egli si univa ai suoi compagni i quali lo avvertivano sempre per prendere gli accordi necessari. Dalle stesse parole quindi del Bettali appare come egli fosse il capo dell'associazione ciò che d'altronde è dimostrato dalle risultanze tutte processuali dalle quali appare come il Bettali chiamasse non raro a prendere parte per i vari furti quelli che ne erano i più adatti o erano in condizione di meglio e più facilmente commettere il furto distribuendo anche le parti come se ne è avuta prova nel furto in danno Schenbari nel quale furto il Bettali aveva designato chi doveva provvedere per il trasporto della roba rubata.


Non dubbio pertanto che debba accogliersi anche in questa parte la appello del P.M. in quanto che l'affermazione contenuta nei motivi L'appello circa il comune intento dellittuoso di perpetrare una serie indeterminata e continuativa di furti in genere di largo e comune consumo realizzando quindi i quali ladri specializzati larghi e facili guadagni trova una esatta corrispondenza nelle risultanze processuali. L'appello del P.M. ha fondamento anche per quanto riguarda la responsabilità del Barrano Giuseppe nei riguardi dei furti in danno di Schenbari Salvatore (lettera E della rubrica) escluso dal Tribunale mentre costituita responsabilità si sarebbe dovuta affermare come giustamente ha ritenuto il P.M.

Se invero allor quando nella abitazione dei Bettali venne trovato del la pasta della stessa qualità e della stessa forma di quella rubata alle Schenbari, il Bettali ha dovuto ammettere di avere partecipato

a tale furto - In tale occasione avvennero ad una vera e propria chiamata di carri tanto di Barrano Giuseppe quanti di altri - Il Bettali anzi ha specificato affermando che i due fratelli Barrano e così anche il Barrano Giuseppe avevano avuto da lui l'incarico di trasportare la merce rubata con i loro carri tanto che una parte della refurtiva venne portata in casa di esso Bettali mediante il carro di uno dei due fratelli su Montovati, mentre l'altra parte della refurtiva venne portata nella casa di Agliorisi Salvatore mediante il carro dell'altro fratello Barrano. Allorquando il Bettali è stato interrogato giudizialmente ha affermato che il Barrano Giuseppe non ha partecipato al furto sostenendo che il Barrano Angelo, data la quantità di merce sottratta, ha fatto due viaggi con il proprio carro. Ora questa affermazione è affatto inattendibile in quanto che nel commettere un furto si cerca di trasportare il più presto possibile la refurtiva e non si fanno certamente più viaggi con carattere il che importa lo stare a lungo sul luogo del commesso furto e rendere più facile la scoperta del delitto.

D'altra canto a dare la prova assoluta che il Bettali ha affermata la verità allorquando ha fatto la sua prima dichiarazione sta la confessione di Barrano Angelo il quale nel suo interrogatorio a pagina 35 del processo in data 30 gennaio 1938 ha dichiarato che ha commesso il furto anche con il proprio fratello Giuseppe.

Il Tribunale per assolvere ciò non ostante, il Barrano Giuseppe ha fatto ricorso alla circostanza che lo stesso Barrano quale vigilato speciale della P.S., ha avuta la visita fra la mezzanotte e le due da parte degli agenti mentre secondo la deposizione



del carrettiere Sgroto Salvatore il Barrano Giuseppe dopo le ore due tre e mezzo è stato al servizio del sig. Longobardo Giuseppe. Ora pur volendo credere a quanto ha dichiarato il carrettiere Sgroto Salvatore è indubitato come il Barrano Giuseppe fra le ore due e le tre e mezzo ha avuto il tempo più che sufficiente per commettere il furto in parola. Devesi pertanto in questo riguardo accogliere pienamente l'appello del P.M.

Attesoché debba accogliersi nel l'appello del P.M. anche in relazione all'assoluzione pronunciata dal Tribunale nei riguardi di Biondo Rocca relativamente alla imputazione fatta a questi ultimo di concorso nel furto in danno di Faviana Vincenzo (lettera c) della rubrica).

La responsabilità invero del Biondo Rocca in questo reato non è evidente dato che il Bettali Giovanni ha esplicitamente affermato che in questo furto ha partecipato anche il Biondo Rocca, ciò che ha affermato anche Salioni Rosario. D'altro canto il Biondo Rocca allorché venne interrogato dalla P.S. ha affermato di avere preso parte al furto. Detto Biondo in un successivo interrogatorio reso innanzi al magistrato ha disdetta la propria confessione ed anzi il Tribunale a ciò si è adagiato per pronunciare la propria assoluzione, ma questo collegio osserva come questo contegno del Biondo (il quale fra l'altro, non ha addotto alcun serio motivo per il mutamento delle proprie dichiarazioni) non sia sufficiente per scalzare il convincimento della responsabilità del Biondo stesso quali più ricavarsi dalle circostanze su ricordate.

Attesoché il Collegio ritenga di accogliere l'appello del P.M. anche

per quanto riguarda la responsabilità dei Bettali, del Cappello, di Barrano Angelo e di Vighierisi nel furto in danno di Le Forte Francesco (lettera E della rubrica) responsabilità la quale non viene ritenuta dal Tribunale il quale ha assolto per insufficienza di prove e che invece dalle risultanze processuali è luminosamente provata. E' invece il Bettali, il Cappello e il Barrano Angelo hanno innanzitutto alla P.S. confessata la loro responsabilità tanto che non può tener si dubio se gli stessi abbiano negato di essere responsabili di fronte al magistrato dato che il contegno successivo non è suffragato da alcun serio motivo tale non potendo ritenersi l'affermazione di aver subito violenze da parte degli agenti, violenze che non trovano né una dimostrazione generica né una dimostrazione specifica qualiasi. Il magistrato anzi si sentire l'accusa di violenza commessa dagli agenti prima della traduzione in carcere ha fatto domandare al Cappello Ignazio nei punti nei quali egli affermava che le battiture erano state fatte ricontrando che non esistevano neanche tracce di lividure né tracce di lividure.

Si tratta pertanto delle solite accuse fatte agli agenti quando si ha intenzione di ristrattare le precedenti confessioni si da potersi ritenere che la confessione fatta tanto dal Bettali quanto dal Cappello e dal Barrano Angelo, ha piena valore si da potersi tenere in considerazione da parte del magistrato. Le confessioni in parola furono fatte innanzi al Marecchiale maggiore de' m.c. Seibona Luigi al quale non vennero da alcuni addibitate violenze per conseguire la confessione mentre lo schiaffo dato in presenza della parte lessa Schenbari ad uno degli imputati per non avere questi voluto affer-

mare dove si trovaano la refurtiva è un fatto singolar concesso da un carabiniere di sua iniziativa si da non poter influire sulla decisione del magistrato. Il Bettali nella confessione che ha fatta della propria responsabilità e nella chiamata di orrore dei migliori si di Cappello Ignazio, di Barrano Angelo e i Nicotra ha specificato quale parte di refurtiva avesse avuta ognuno degli imputati individui su indicati.

Deve si pertanto, conformemente all'appello del P.M. dichiarare la responsabilità, in ordine a siffatto furto in danno di Le Forte Francesco tanto del Bettali quanto del Cappello, del Barrano Angelo e dei migliori omesso di stabilire la responsabilità del Nicotra in quanto che il P.M. non ha ritenuto nei suoi riguardi di interporre appello-accogliebile pure è l'appello del P.M. nei riguardi della erronea applicazione del condono della pena all'imputato Beliuardo Guanuciale-nessi infatti è stato condannato quale ricettatore di merce rubata nella notte del 24 gennaio 1930 tanto che non era all'evidenza applicabile il decreto di amnistia e indulto uscita nel primo gennaio 1930. Il Collegio ritiene poi di respingere gli appelli interposti dai condannati siccome indondati per quanto riguarda il furto di cui la lettera B del capo di imputazione (essendo la lettera A relativa all'associazione a delinquere della quale si è già parlato) ha interposto appello il Bettali adducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove e che la pena era eccessiva; ha appellato il Cappello adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato <sup>o</sup> quanto meno per insufficienza di prove, ha appellato il Barrano Angelo per gli stessi motivi, ha appellato Le-

tino Nigro Michele adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il reato o quanto meno per insufficienza di prove e sostenendo in via subordinata che si sarebbe dovuto ritenere la ricettazione in furto qualificato con il beneficio del valore lieve: ha appellato Barrano Giuseppe adducendo che doveva essere assolto per non aver commesso il reato ed ha appellato per lo stesso motivo il Miglierisi.<sup>17</sup> I motivi d'appello su indicati non hanno fondamento eccetto il motivo relativo alla misura della pena la richiesta del Bettali di essere assolto per insufficienze di prove non ha fondamento di fronte all'essersi trovato della parte della stessa qualità e forma di quella rubata allo Schenhari tanto che ha confessato innanzi alla P.S. di aver commesso il reato ma invece fondamento l'altro motivo relativo all'eccessività della pena pena che si ritiene di ridurre per il Bettali ad anni due data la confessione dei reati commessi. Data poi la chiamata di corso da parte del Bettali nella persona di Cappellie Ignazio, di Latino Michele, di Barrano Angelo di Miglierisi Salvatore e di Barrano Giuseppe i motivi d'appello su indicati si appalesano privi di fondamento data la efficacia della chiamata di corso su indicata.

Sei riguardi di Barrano Giuseppe si è già dimostrata superamente la sua responsabilità trattando dell'appello del P.M. si da apparire affatto infondate le richieste di essere assolto per non avere commesso il fatto. Il Latino Michele ha chiesto in specie in via subordinata che a sue favore si ritenga la ricettazione con il beneficio del valore lieve, ma a dimostrare la infondatezza anche di questo motivo subordinato basti il pensare che il Bettali nella

propria chiamata di corrispondenza innanzi alla P.S. ha ben si affermato che anche il Latino Michele ha avuta la sua parte di merce rubata, ma ha aggiunto che anche il Latino Michele ha riconosciuto il furto con lui così da potersi escludere che nel Latino vi sia stato il dolo del ricettatore. Per quanto riguarda il capo di imputazione di cui alla lettera C relativo al furto in danno di Faviana Vincenzo hanno appellato il Bettali Giovanni adducendo ~~ma~~ la eccessività della pena mentre il suo difensore ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove, il Sallemi Rosario adducendo che doveva essere assolto per non avere commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di prove, il Barrone Angelo per gli stessi motivi, il Gurrieri Angelo per la eccessività della pena, e il Riondo Rocco per non avere commesso il fatto. Nei riguardi di quest'ultimo si è già fatta parola relativamente all'appello interposto dal P.M. nella quale occasione si è detto come vi fossero elementi per stabilire la responsabilità di Riondo Rocco se si che non può parlarvi di formula piena di assoluzione. Il motivo dell'eccessività della pena dedotto dal Bettali e dal Gurrieri Angelo ha fondamento ove si abbia riguardo alla confessione del Bettali e del Gurrieri si da diminuire congruente la pena come più avanti si esporrà. Il Bettali e per meglio dire il suo difensore ha chiesto la assoluzione per insufficienza di prove ma tale richiesta appare ~~piuttosto~~ di fondamento ~~nel~~ si abbia riguardo all'avere il Bettali innanzi alla P.S. dichiarato di avere commesso il resto assieme ai Saleni e al Gurrieri e così appare infondata l'assoluzione chiesta da Saleni. D'altra canto il Barrone Angelo ha confessato innanzi alla P.S. di aver partecipato al furto nei riguardi della responsabilità del Saleni giova osservare come lo stesso Gurrieri abbia

dichiarato di aver venduto le manerie complesso del furto a S. Maria di "iscomi assieme al Sallemi Rosario. Relativamente al furto di cui la lettera B minaccia dell'avv. Paolo Maltese hanno appellato Barrano Angelo, Cappello e Latino adducendo che il Tribunale avrebbe dovuto assolvere invece che per insufficienza di prove per non avere commesso il reato. L'appello però è infondato in quanto che la confessione fatta dal Bettoli innanzi alla P.S. di aver commesso il reato di cui è parola e la chiamata di corso di Barrano Angelo di Cappello e di Latino starebbero a dimostrare la responsabilità di quest'ultimo. Il Tribunale ha ritenuto opportuno di pronunciare la assoluzione avuta riguardo al fatto che la confessione fatta innanzi alla p.s. non è stata giudizialmente confermata.

Ora data la precedente chiamata di corso e la mancanza di plausibili motivi al circa il cambiamento fatto innanzi al magistrato appare più che plausibile l'assoluzione per insufficienza di prove invece che per non avere commesso il fatto come dagli appellanti è preteso senza ragione.

In ordine al capo di imputazione di cui la lettera E relativa a furto qualificato in danno di Lo Forte Francesco si è già parlato trattando dell'appello del P.M. Hanno appellato altresì Cappello Ignazio, Barrano Angelo e Migliorisi adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato. Ora dati gli elementi surriferiti in base ai quali può, sull'appello interposto dal P.M., ritenersi la responsabilità degli stessi come sopra è stato esposto è superfluo, com'è evidente, occuparsi del motivo di appello in parola. Circa il furto di cui la lettera F relativa

a furto di olio, frumento ed orzo in danno di Le Magno Giuseppe hanno appellato Bettali, Cappello, Borrano Angelo e Borrano Giuseppe. Ha appellato il Bettali adducendo la eccessività della pena con motivo presentato dallo stesso Bettali mentre il suo procuratore ha dato la assoluzione per insufficienza di prove, ha appellato Borrano Giuseppe chiedendo la assoluzione per non avere commesso il fatto ed hanno appellato infine il Cappello e il Borrano Angelo adducendo che dovevano essere assolti per non avere commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di prove. I motivi di appello in parola sono però infondati eccezione fatta per il motivo relativo all'eccessività della pena. Ed invero il Bettali innanzi alla P.S. ha fatta piena confessione del delitto in parola facendo contemporaneamente la chiamata di corriente nelle persone degli individui su indicati la confessione del Bettali è stata poi circonanziata circa la difensione della refutativa tanto che sia nella casa del Bettali che in quella di Borrano Angelo e di Cappello Ignazio venne trovato dell'olio del quale non hanno saputo indicare la provenienza e che per la qualità venne ritenuto quello rubato alla parte lana tanto che venne consegnato alla moglie del danneggiato. Infondatè pertanto sia il motivo relativo all'assoluzione per non avere commesso il fatto sia quello relativo all'assoluzione per insufficienza di prove nel mentre che in ordine alla eccessività della pena protestata dal Bettali può applicarsi pena minore proporzionata alla entità del reato. Nei rapporti del capo di imputazione di cui alla lettera G. relativo a furto qualificato in danno di Agnello Gustavo hanno interposto appello il Bettali adducendo che doveva essere assolto per insufficienza di prove ed in via subordinata che la pena era eccessiva, il "glierisi Salvatore ha chie-

ste l'assoluzione per non avere commesso il reato mentre il Ricossa e l'"Illi" hanno chiesto l'assoluzione per non avere commesso il reato o quanto meno permesso per insufficienza di prove. I motivi su indicati sono però infondati salvo quella relativa all'eccessività della pena dato che il Bettali innanzi alla P.M. ha confessato di aver compiuto il reato di cui è parola essa stessa agli individui su indicati. La confessione è chiamata di corrispondere in maggiore importanza in quanto che il Bettali ha saputo indicare la parte di refurtiva toccata ad ognuno ed ha saputo specificare che al furto in parola ~~che il Dottor Rocco avrebbe dovuto partecipare anche Biagio Rocco~~ il quale non avendo potuto intervenire al furto per ragione di salute ha avuto in regalo egualmente un sacco di grano. L'affidabilità del Bettali ha avuto una esplicita conferma da parte di Biagio Rocco si da non potersi mettere in dubbio in quanto che questi non solo ha confermato di essere stato anche essere invitato da parte del Bettali a commettere il furto in parola, ma che il Bettali aveva chiamato a partecipare anche il Micerisi, l'"Illi" e il Ricossa sindacato. I motivi pertanto addotti per ottenere l'assoluzione sono affatto infondati, mentre non è infondato il motivo dell'eccessività della pena dedotto dal Bettali dato che la pena può essere meglio proporzionata all'entità del reato commesso. Circa il capo d'imputazione di cui alla lettera H relativo a furto doppia mente qualificato in danno di salienti Fortunato ha appellato Barrano Angelo indicando i motivi che doveva essere assoluto per non avere commesso il reato o quanto meno per insufficienza di prove; ha interposto appello il

Bettali addebito che doveva essere assolto per insufficienza di prove  
ed in via subordinata che la pena comminata era eccessiva mentre per  
lo stesso motivo della eccessività della pena ha appellato il Gurrie-  
ri.

ora osserva il collegio come la pena possa essere meglio proporzionata  
alla entità del reato nel mentre che non può pronunziarsi la assolu-  
zione nei riguardi del Bettali e di Barrano Angelo, in quanto che su  
le stesse Bettali che innanzi alla P.S. ha confessato il proprio del-  
itto facendo anche la chiamata di corris tante del Barrano Angelo  
quanto del Gurrieri Angelo il quale si è limitato a chiedere dinanzi  
alla condanna pronunciata dal Tribunale la diminuzione della pena in-  
flitta. Il Bettali ha confermato anche giudizialmente la sua confes-  
sione e chiamata di corris fornendo anche indazioni relativamente  
alla distribuzione della refurtiva fra coloro che avevano partecipato  
al furto si che siffatta confessione e chiamata di corris ha piena-  
mente valore, valore tanto maggiore in quanto che lo stesso Barrano  
Angelo che chiede in oggi l'assoluzione ha nel proprio interrogatorio  
reso al magistrato confessato anche esso di aver commesso il furto  
e ciò in piena rispondenza al fatto dell'esserai trovata in casa sua  
della merce al compendio del furto di cui è parola appare pertanto  
evidente la infondatezza dei motivi addotti per conseguire la assolu-  
zione in ordine al furto di cui la lettera I relativo ad un furto in  
danno di Scalone Gionchino hanno interposto appello Barrano Angelo,  
Sallemi Pasaroli Finetti Lucia e Alli Carmelo facendo presente, come  
motivo che dovevano essere assolti per non avere commesso il reato o a  
quanto meno per insufficienza di prove. Così pure ha appellato Bettali

Giovanni richiedendo di essere assoluto per insufficienza di prove ed in via subordinata d'aver diminuita la pena-i motivi addotti sono infondati eccetto per quanto riguarda le eccessività della pena, pena che più meglio proporzionarsi alle entità del reato mentre per ciò che si riferisce alla prova della responsabilità tale responsabilità venne dimostrata appieno in confronto degli appellanti su indicati- Ma invero innanzi alla P.S. hanno confessato di aver commesso il reato tanto il Bettali quanto il Barrano Angelo e il Sallusti Rosario- Durante tali confessioni venne fatto il nome come di compartecipi del delitto tanto delle Allù quanto del Finetti- ciò venne fatto con piena sincerità come venne dimostrato dalla dichiarazione che alla fine innanzi alla P.S. ha dovuto fare il Finetti nel senso di aver preso parte al furto e di aver partecipato con gli altri alla divisione della refurtiva- Circa le imputazioni di cui la lettera 4 relativa ad un tentato furto cappiamente qualificato atti muniti ai Bettali, al Barrano Angelo e al Cappello in contrada Giardinetti e in pregiudizio di un proprietario rimasto sconosciuto il tribunale ha pronunciata la assoluzione per insufficienza di prove, ma tanto il Barrano Angelo, quanto il Cappello hanno appellato per ottenere la assoluzione con formula pienamente liberatoria- L'appello però non ha finito ove si consideriche i tre vengono imputati in quanto che il Bettali aveva confessato siffatte furte innanzi alla P.S. facendo la chiesata di carico tanto nei riguardi di Barrano Angelo quanto nei riguardi di Cappello-

è ben vero che il Bettali non ha saputo indicare se il nome della parte lesa e la parte lesa non pote essere identificata in quanto che là dove si ha timore a denunciare i furti patiti, la prudenza ci impone in modo assoluto quando il danno non vi fu trattandosi come nel caso in esame, di escludere tentativi.

Il Bettali non aveva però alcuna ragione per accusare se stesso e altri di un furto che mai era avvenuto tanto che se il Tribunale con un criterio equitativo ha ritenuto di pronunciare l'assoluzione con formula dubitativa nulla ci potrà indurre a pronunciare una assoluzione con formula pienamente liberatoria la quale non ha ragion di essere data quanto è stato esposto superiormente.

In ordine infine al capo d'imputazione di cui la lettera N. relativi ad un addetto ai ricettazione fatto a Biagio Rocca e a Belluardo Manuale hanno entrambi appellato chiedendo di essere assolti per non aver commesso il fatto e quanto meno per insufficienza di prove ma nemmeno questi motivi possono essere accolti in quanto che lo stesso Biagio ha ammesso di aver ricevuto un sacco di grano da parte del Bettali, grano che era di compensio furtivo ed in quanto che lo stesso Belluardo di fronte alle contestazioni della P.S. che rintracciò la refurtiva in sua casa ha dovuto ammettere di aver ricevuta siffatta refurtiva. L'ultimo capo d'imputazione è quello relativo alla lettera N. in base alla quale si è fatto addetto a Barrano Giuseppe di aver contravvenuto agli obblighi ~~della~~ <sup>diversti</sup> degli della vigilanza speciale. Il Tribunale ha ritenuto la sua responsabilità ma egli ha appellato sostenendo che deve <sup>la</sup> essere assolto per non aver commesso il reato.

L'appello è infondato in quanto che fra gli altri obblighi imposti dalla vigilanza speciale vi è pure quello di non associarsi a pregiudicati

enti e di darsi a stabile la vero ciò che il Barrano Giuseppe non ha fatto tanto da essere giustamente denunciato prima e giustamente condannato poi per il reato di inosservanza di pena.

Attessochè per quanto riguarda l'associazione a delinquere debba il collegio ritenere che il Bettali Giovanni fosse il capo dell'associazione stessa non solo perchè lo stesso era solito intervenire nei vari furti che si andavano perpetrando, ma anche perchè forniva i mezzi per conoscere detti furti che venivano da lui organizzati.

In ogni particolare con la distinzione della refurtiva da parte di esso Bettali dopo l'avvenuto furto fra quelli che avevano cooperato all'impresa- D'altra parte gli stessi che facevano parte dell'associazione a delinquere hanno designato il Bettali come il loro capo e come colui che ora l'organizzatore e il dirigente nei singoli furti che si andavano a commettere.

Attessochè per quanto riguarda la pena il collegio ritenga di applicare per quanto riguarda la associazione a delinquere la pena di un anno di reclusione eccezione fatta per il Bettali Giovanni al quale come capo dell'associazione viene applicata la pena della reclusione per anni tre-Nei riguardi di Barrano Giuseppe dichiarato colpevole su appello del P.M. di correttezza nel furto doppemente qualificato in danno di Schenabari Salvatore ritiene il collegio di applicare la pena di anni due e mesi sei di reclusione- Nei riguardi di Rocco dichiarato colpevole su appello del P.M. di correttezza nel furto doppemente qualificato in danno di Favino Vincenzo ritiene il collegio di applicare la pena della reclusione per anni due, Nei riguardi di Bettali Giovanni, appello -gra zio-, Barrano Angelo e Miggiorisi Salvatore dichiarati colpevoli su appello del P.M. di

furto doppamente qualificato in danno di Li Forte Francesco ritiene il collegio di applicare la pena della reclusione per anni due per ciascheduno. Circa il Bettali Giovanni tenuto calcolo dell'essere ritenuto colpevole anche del furto in danno Lo Forte per il quale furto è stata applicata la pena di uni sopra di anni 2 di reclusione e tenuto calcolo che stando la sua confessione che ha dato modo di scoprire l'associazione si ritiene opportuno applicare la pena della reclusione per anni due per gli altri furti in danno Schenardi Faviano, Lo Magno, Agnello Salsenti, e Dealone per quali venne ritenuto colpevole dal Tribunale senza accorgimento del suo appello circa l'assoluzione la pena che dovrà scontare, partendo da tre anni di reclusione quale capo dell'associazione e applicando il cumulo a quelle di anni dieci ~~duodecim~~ di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. Nei riguardi del Latini "chele" la pena da applicarsi nel suo confronto è quella di anni due e mesi dieci di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. tenendo calcolo per la ~~committitiva~~ della pena da partire da anni due e mesi quattro di reclusione invece che da anni due e mesi sei applicata dal Tribunale alla quale pena debbono aggiungersi mesi sei e così la metà della pena di un anno di reclusione stabilita per la associazione dato il cumulo da effettuarsi.

Nei riguardi di Barrone Giuseppe la pena da applicarsi allo stesso è quello di anni quattro e mesi tre di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendo da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Schenardi tenuto calcolo dell'aumento dell'art. 250 C.r. ai quali debbono aggiungersi un anno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi quattro di reclusione.

sione relativamente al furto Lo Magno, e si debbono aggiungere altri mesi tre di reclusione, metà della pena di mesi sei di reclusione relativa alla contravvenzione circa gli obblighi della vigilanza e aggiungere infine altri mesi sei metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere nei riguardi di Ricossa Emanuel la pena da applicare è quella di anni due e mesi dieci di reclusione partendo dalla pena di anni due e mesi quattro relativa al furto Agnello e aumentando la pena stessa di mesi sei di reclusione metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere e ciò oltre un anno di vigilanza speciale dell'autorità di P.S. Per il Gurrieri Angelo la pena da applicare è quella di anni quattro di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale dalla P.S. tenendo, come punto di partenza la pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Faviana che non deve essere aumentata di uno uno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Sulsentì e aumentata altresì di mesi sei di reclusione, metà della pena di un anno di reclusione relativa alla associazione a delinquere La pena da applicare a Vigliorisi Salvatore è quella di anni cinque e mesi due di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale dell'autorità di P.S. tenendo calcolo per la commisurazione della pena restrittiva dalla libertà personale della partenza di anni due e mesi quattro di reclusione per il furto Sghembari alla quale pena si debbono aggiungere un anno e mesi due di reclusione metà della pena di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto

Le Forte e aggiungere un anno e mesi due di reclusione metà della pena  
di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Agnello  
e aggiungere infine mesi sei di reclusione, metà della pena di  
un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere-La pena  
da applicare ad Alìù Carmelo e quella di anni quattro di reclusio-  
ne oltre un anno di vigilanza speciale della P.S.- La pena restrit-  
tiva della libertà personale si ottiene partendo dalla pena di anni  
due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Agnello aumenta-  
ta di un anno e mesi due di reclusione metà della pena relativa al  
furto Scalone e aumentata infine di mesi sei di reclusione metà  
della pena inflitta di un anno di reclusione relativamente alla  
associazione a delinquere-La pena da applicarsi a Rivetti Lucio è  
quella di anni due e mesi dieci di reclusione oltre un anno di  
vigilanza speciale della P.S. ottenendosi la pena restrittiva della  
libertà personale partendo da anni due e mesi quattro di reclusione  
relativa al furto Scalone di quali debbono essere aggiunti mesi  
sei, metà pena di un anno di reclusione relativa all'associazione  
per delinquere"

Nei riguardi di Biondo Rocco la pena da applicare è quella di anni  
tre e mesi quattro di reclusione oltre a lire duecento di multa ed  
oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. partendo per stabili-  
re la pena restrittiva della libertà personale dalla pena maggiore  
relativa al furto Pavieno alla quale debbono essere aumentati sei  
mesi, metà della pena di un anno di reclusione relativa all'asso-  
ciazione per delinquere e aumentati altri sei mesi a lire duecento  
di multa essendo la pena stabilita per la ricettazione quella di un  
anno di reclusione oltre lire duecento di multa la pena da applicar-

si e Barrano Angelo, è quella di anni otto e mesi otto di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendosi per stabilire la pena restrittiva della libertà personale da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Sghembari tenute controllate dell'aumento di cui l'art. 250 C.P. pena questa che deve essere aumentata di anni uno e mesi due per ciascuno dei furti Faviano Lo Forte Lo Magno, Sulseni e Scalzone per ognuno dei quali è applicata la pena di anni due e mesi quattro di reclusione oltre mesi sei metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione a delinquere. La pena da applicare nei riguardi di Cappello Ignazio è di anni cinque e mesi due di reclusione oltre anni due di vigilanza speciale della P.S. partendosi per stabilire la pena restrittiva della libertà personale da anni due e mesi quattro di reclusione relativi al furto Sghembari pena questa che deve essere aumentata di un anno e mesi due per il furto Lo Forte e un anno e mesi due per il furto Lo Magno, metà delle pene di anni due e mesi quattro stabilite per ciascuno dei furti e aumentata infine di mesi sei, metà della pena di un anno di reclusione relativa all'associazione per delinquere. La pena da applicare a Salleni Rosario è quella di anni quattro di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.S. partendosi nei riguardi della pena restrittiva della libertà personale di anni due e mesi quattro di reclusione relativa al furto Faviano, pena che deve essere aumentata di un anno e mesi due di reclusione metà della pena di due anni e mesi quattro relativa al furto Scalzone e aumentata di mesi sei metà della pena di un anno di reclusione stabilita per l'associazione a delinquere. Nei riguardi invece di Nicotra Angelo condannato in forma di questa sentenza per il solo resto

di associazione a delinquere la pena da applicare è quella di un anno di reclusione oltre un anno di vigilanza speciale della P.s.

Attesochè debba dichiararsi condonato un anno della pena inflitta a Cappello Angelo, e Barrano Angelo a Salleni Rosario a Biondo Rocco ad Alìù Carmelo e a Pinetti Lucio in forza del decreto di amnistia e indulto del 1 gennaio 1930 nonché l'intera multa inflitta a Biondo Rocco.

Attesochè la condanna porta con sé il pagamento delle maggiori spese di questo giudizio di appello da pagarsi in solido per quelle comuni e le altre rispettivamente.

P..M. La Corte

Visti gli articoli 429, 496 C.P.P. e 248 C.P. e il D.Decreto di amnistia e indulto del 1 gennaio 1930 in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 15 agosto 1930 appolata dal F.M. da Bettali Giovanni, Latino Michele, Barrano Giuseppe, Nicotra Emanuele, Currieri Angelo, Miglierisi Salvatore, Alìù Carmelo, Pinetti Lucio, Biondo Rocco, Barrano Angelo, Belluardo Emanuele, Cappello Ignazio e Salleni Rosario dichiaro colpevoli di associazione a delinquere Bettali Giovanni, Cappello Ignazio, Nicotra Angelo, Barrano Angelo, Latino Michele, Barrano Giuseppe, Nicotra Emanuele, Salleni Rosario, Currieri Angelo, Biondo Rocco, Pinetti Lucio, Miglierisi Salvatore e Alìù Carmelo con l'aggravante del Bettali come capo dell'associazione e conseguentemente condanna tutti meno per il Bettali per tale capo di imputazione ad anni uno di reclusione per ciascheduno ed il Bettali ad anni tre della stessa pena II) Dichiara Barrano Giuseppe colpevole di correità nel furto doppiamente qualificato in danno di Schenbari Salvatore e come tale la condanna per tale reato ad anni due e mesi sei di reclusione III) Dichiara colpevole Biondo Rocco di correità nel furto doppiamente

qualificato in danno di Faviana Vincenzo e come tale la condanna  
ad anni due di reclusione, IV) Dichiara Bettali Giovanni, Cappello  
Ignazio, Barrano Angelo e Miglierisi Salvatore colpevoli di furto  
doppio qualificato in danno di Lo Forte Francesco e, come tali i  
li condanna ad anni due di reclusione ciascuno" V) Revoca il con-  
vocatorio di un solo imputato quale è Bettali Giovanni e gli si  
dono delle penne nei riguardi di Bellisario Emanuele, e cioè di un  
anno di reclusione e di lire duecento di multa a lui inflitte,  
VI) conferma nel resto l'appellata sentenza e tenute calcole  
dell'aumento di pena di cui l'articolo 250 C.P. stabilisce a  
ciascuno degli imputati complessivamente la pena che segue:  
1) a Bettali Giovanni la reclusione per anni dieci ed anni due di  
vigilanza speciale-  
2) a Latino Michele la reclusione per anni due e mesi dieci oltre  
la vigilia speciale per anni uno-  
3) a Parrano Giuseppe la reclusione per anni quattro e mesi tre  
oltre la vigilia speciale per anni due-  
4) a Bionda Ruggiero la reclusione per anni due e mesi dieci  
oltre la vigilia speciale per un anno-  
5) a Garrieri Angelo la reclusione per anni quattro oltre la vigi-  
lanza speciale per anni uno-  
6) a Miglierisi Salvatore anni cinque e mesi due di reclusione  
oltre anni due di vigilanza speciale-  
7) ad Alìù Carmelo anni quattro di reclusione oltre un anno di  
vigilanza speciale-  
8) a Finetti Lucio anni due e mesi dieci di reclusione oltre anni  
uno di vigilanza speciale-  
9) a Biondo Rocco anni tre e mesi quattro di reclusione e lire



duecento di multa nonché un anno di vigilanza speciale-

10) a Barrano Angelo la reclusione per anni otto e mesi otto e la vigilanza speciale per anni due.

11) a Cappello Ignazio la reclusione per anni cinque e mesi due e la vigilanza speciale per anni due.

12) a Salleni Rosario la reclusione per anni quattro e la vigilanza speciale per anni uno.

13) a Ricotta Angelo la reclusione per anni uno e la vigilanza speciale per anni uno.

xxvii) dichiara condonato un anno di reclusione rispettivamente inflitta a Cappello Angelo, a Barrano Angelo a Salleni Rosario a Biondo Rocco, ad Alìù Carmelo e ad Ammazzia Lucio.

Dichiara altresì condonato la intera multa inflitta a Biondo Rocco.

Condanna tutti gli appellanti alle maggiori spese in solido quelle comuni e le altre rispettivamente.

Catania, 25 dicembre 1950 (IX)

Passanisi "Luciano" Ricchinini Galletti S. Mangeri Sancilliere  
La sentenza è stata girata di rito periferico  
per copia conforme all'originale, che si ritiene formalmente  
verso Catania - Attesto rubricato - per le autographa designata  
Catania, 30 maggio 1951 (IX)

IL CANCELLIERE

*Al Serrato*

